

Concorso

**SECRETARI**  
**COMUNALI** e  
**PROVINCIALI 2024**

**TOMO I**

**245** posti

MATERIE **GIURIDICHE**

**MANUALE**  
**TEORIA** e  
**QUIZ SUDDIVISI** per **CAPITOLI**

per la preparazione al concorso

**NLD**  
CONCORSI

## Capitolo 8

# Il sistema elettorale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane

### SOMMARIO

---

1. Le elezioni degli organi comunali. - 1.1. I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. - 1.2. I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. - 2. Le elezioni degli organi provinciali. - 3. L'elezione degli organi delle Città metropolitane. - 4. I requisiti dei candidati alle elezioni locali e le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e incompatibilità. - 4.1. Incandidabilità. - 4.2. Sospensione e decadenza a seguito di condanne penali. - 4.3. Ineleggibilità. - 4.4. Incompatibilità. - 4.5. Particolari cause di impedimento e cause di incompatibilità alla carica di Sindaco, presidenti provinciali e assessori. - 4.6. Le cause di incompatibilità per i componenti degli organi di indirizzo.

---

### 1. Le elezioni degli organi comunali

Il sistema di elezione degli organi comunali è disciplinato dal Capo III del TUEL, con modalità diverse a seconda che la popolazione del Comune, determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, sia superiore ovvero inferiore a 15.000 abitanti.

#### ► 1.1. I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

---

Il sistema di elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è disciplinato dall'art. 71 TUEL.

Secondo quanto stabilito da tale disposizione, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco.

In particolare, con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

Dal momento che non è consentito il voto disgiunto, votando un candidato Sindaco, l'elettore attribuisce automaticamente la sua preferenza anche alla lista collegata che lo sostiene. Parimenti, votando una lista, l'elettore attribuisce automaticamente la sua preferenza al candidato Sindaco da questa sostenuta.

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

L'elettore, segnando il contrassegno può votare il candidato alla carica di sindaco e può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata scrivendone il cognome nella riga stampata sotto il contrassegno.

È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

All'unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

### ► 1.2. I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

In base all'art. 72 TUEL, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Essendo consentito il voto disgiunto, ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato Sindaco e per una delle liste ad esso collegate ovvero votare per un candidato Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta.

La scheda è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

Pertanto, l'elettore può votare:

- una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno (dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata);
- la candidatura a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata;
- la candidatura a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo e una delle liste collegate esprimendo anche un voto di preferenza.
- la candidatura a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo e una lista non collegata a quella candidatura anche con l'espressione della preferenza (voto disgiunto).

La preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato; nome e cognome sono obbligatori solo in caso di candidati con il medesimo cognome (il voto di preferenza espresso tramite l'indicazione del numero d'ordine del candidato è nullo).

È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno ottenga questa maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva e, a parità di cifra elettorale, il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, essi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva e, a parità di cifra elettorale, il candidato più anziano d'età.

Il Sindaco eletto presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento (art. 50, co. 11, TUEL).

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del Consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano

superato tale soglia.

## 2. Le elezioni degli organi provinciali

La disciplina delle elezioni degli organi provinciali è contenuta nella l. 7 aprile 2014, n. 56, che ha previsto il meccanismo dell'elezione di secondo grado in luogo dell'elezione a suffragio universale e diretto previsto prima dall'art. 74 TUEL per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale. Attualmente, infatti, sia il Presidente della Provincia sia il Consiglio provinciale sono eletti dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia, che esprimono un voto ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui l'elettore è Sindaco o consigliere, ai sensi dei commi 33 e 34.

Ai fini delle elezioni, i Comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei Comuni è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla l. 7 aprile 2014, n. 56.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 58 e ss., il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia (art. 1, co. 58).

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia.

È eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione. In caso di parità di voti, il candidato più giovane.

Come il Presidente della Provincia anche il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia (art. 1, co. 69) con voto diretto, libero e segreto. Sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica.

L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. La lista che, all'esito della cancellazione

delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Il consiglio provinciale è eletto con voto attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia.

L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale.

Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione prima indicate. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al Comune in cui sono in carica.

Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato sulla base delle regole sopra riportate. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato.

L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o di consigliere di un Comune della Provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto Sindaco o consigliere in un Comune della Provincia.

L'assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia (art. 1, co. 56).

### **3. L'elezione degli organi delle Città metropolitane**

La l. 7 aprile 2014, n. 56, prevede un doppio sistema elettorale per gli organi della Città metropolitana.

Il Consiglio metropolitano è un organo elettivo di secondo grado, scelto con un sistema proporzionale per liste, che devono essere composte da un numero non inferiore alla metà dei consiglieri e non superiore al numero di consiglieri da eleggere: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Sindaci e i consiglieri dei Comuni della Città metropolitana. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco.

L'organo consigliere è eletto in un'unica giornata con un voto diretto libero e segreto, sulla base del voto ponderato previsto dall'art. 1, co. 32, 33 e 34.

L'ufficio elettorale terminate le operazioni di scrutinio determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, composta dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di essa.

Dopo l'attività di determinazione della cifra, l'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi alle liste e alla proclamazione.

Il Sindaco metropolitano è invece di diritto il sindaco del capoluogo (art. 1, co. 19).

In via facoltativa, lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del Sindaco o del Consiglio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 22.

In caso di elezione diretta dovrà essere adottato il sistema elettorale determinato con legge statale. Affinché si possa far luogo a elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano a suffragio universale, è inoltre necessario che:

- entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del Comune capoluogo in più Comuni. A tal fine il Comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del Consiglio comunale, da sottoporre a

*referendum* che deve essere approvato dalla maggioranza dei cittadini della Città metropolitana partecipanti al voto.

- la Regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi Comuni e alla loro denominazione *ex art.* 133 Cost.;
- siano state costituite zone omogenee nelle Città metropolitane con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti e che il Comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana (art. 1, co. 11, lett. c)).

#### **4. I requisiti dei candidati alle elezioni locali e le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e incompatibilità**

Secondo quanto stabilito dall'art. 55, sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

La candidatura deve possedere i requisiti indicati dall'art. 56:

- nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due Province o in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data;
- i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro Consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
- nessuno può essere candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia in più di un Comune ovvero di una Provincia.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Province, in due Comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Il legislatore ordinario provvede poi a prevedere le ipotesi di:

- Incandidabilità;
- Ineleggibilità;
- Incompatibilità;
- Sospensione e decadenza dalle cariche a seguito di condanne penali;
- Incompatibilità per gli organi di indirizzo.

##### **► 4.1. Incandidabilità**

L'art. 10 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", disciplina l'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

In particolare, tale disposizione prevede che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Provincia, Sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 TUEL, presidente e componente